

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 197

Anno: 2019

Materia: PENSIONISTICA

Data pubblicazione: 05/06/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:197APP2

SENT. 197/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Luciano CALAMARO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Luisa DE PETRIS Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO I Referendario

Dott.ssa Erika GUERRI I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di pensioni, iscritti ai nn. 53820 e 53934 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria n. 57/2018 del 27/4/2018

promossi

1) il n. 53820 da T. A., nato a Omissis il omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Greco, presso lo studio del quale in Roma, via IV Novembre, n. 107, è elettivamente domiciliato nei confronti di

- INPS;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

SENT. 197/2019

2

2) il n. 53934 da INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Caliulo, Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Manuela Massa e Nicola Valente dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto, elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima Avvocatura, in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29

nei confronti di

- T. A.;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

VISTI gli atti di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 4 giugno 2019, il relatore Cons. Roberto Rizzi,

l'Avv. Cesare Greco, in rappresentanza dell'appellante T. A., l'Avv. Manuela Massa, in rappresentanza dell'INPS appellante incidentale, il Te. Col. Bruno Nicoletti, in rappresentanza della Guardia di Finanza.

FATTO

Con sentenza n. 57/2018 del 27/4/2018, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria definiva, accogliendolo parzialmente, il ricorso promosso dal T. A., ex maresciallo aiutante del Corpo della Guardia di finanza, posto in congedo assoluto in data 14/12/2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, con una anzianità contributiva di 34 anni e 2 mesi di servizio, di cui 15 anni e 9 mesi alla data del 31/12/1995 (e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della l. 355/1995).

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto SENT. 197/2019

3

alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del sistema di calcolo di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 nonché con il computo dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7, della l. 165/1997.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda concernente l'art. 54 del d.P.R. 1094/1973, riconoscendo il diritto del pensionato alla riliquidazione della porzione di pensione calcolata con il sistema retributivo con l'applicazione dell'aliquota di rendimento della base pensionabile prevista dall'invocata norma e la spettanza degli arretrati maggiorati degli accessori. Rigettava, invece la richiesta di applicazione del beneficio compensativo previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997, ritenendo difettasse il requisito soggettivo del collocamento in ausiliaria (a causa della cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio), condizionante il conseguimento degli effetti economici previsti da quella disposizione. Avverso tale decisione, notificata il 12/6/2018, proponeva appello il T., censurando, con unico, articolato motivo di gravame, la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997. Diritto al beneficio compensativo del ricorrente».

In particolare, l'appellante, evocando a sostegno talune pronunce rese dalle Sezioni territoriali della Corte dei conti (sentt. Sez. Abruzzo 28/2018 e 27/2017, Sez. Molise 53/2017, Sez. Sardegna 162/2017 e 16/2018, Sez. Calabria 350/2017, Sez. Piemonte 3/2018, Sez. Emilia Romagna 291/2018), sosteneva che la disciplina recata dalla disposizione appena indicata integrasse un beneficio che avrebbe dovuto trovare applicazione, non solo per il personale escluso dall'ausiliaria per ragioni di età, ma anche nei confronti di tutto il personale militare che non fosse in possesso dei requisiti psico-fisici SENT. 197/2019

4

per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria.

Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata, con la conseguente dichiarazione del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, a far data dal 15/12/2011, con il computo del beneficio di cui

all'art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997 ed alla spettanza degli accessori sulle differenze tra gli importi erogati e quelli risultanti dovuti a seguito della rideterminazione.

Con appello incidentale proposto in data 10/9/2018, l'INPS, oltre a formulare considerazioni a contrasto delle ragioni dell'appello principale del T., impugnava la statuizione di accoglimento della domanda concernente l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973.

Con unico motivo deduceva la «violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 54 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092».

A fondamento dell'impugnazione l'Istituto previdenziale dopo aver evidenziato che il trattamento del T. era avvenuto con il c.d. sistema misto, atteso che l'anzianità posseduta alla data del 31/12/1995 era inferiore a 18 anni (art. 1, comma 13, l. 335/1995), rilevava che per il computo della porzione di pensione con il sistema retributivo non poteva utilizzarsi l'aliquota del 44/%, in quanto tale percentuale poteva trovare applicazione solo nei riguardi del personale militare che, all'atto della cessazione dal servizio, potesse vantare un servizio utile protrato per un periodo compreso nell'intervallo tra 15 e 20 anni.

Poiché il T. era cessato dal servizio in data 14/12/2011, con un'anzianità complessiva utile per la pensione di 34 anni e 2 mesi, (quindi superiore ai 20 anni) di cui 12 anni e 2 mesi maturati alla data del 31/12/1992 e 15 anni e 9

SENT. 197/2019

5

mesi maturati alla data del 31/12/1995, non poteva trovare applicazione la disposizione sopra menzionata.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva condannato l'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione alla base pensionabile dell'aliquota prevista nel primo comma del più volte citato art. 54.

Con memorie depositate in data 9/5/2019 nei giudizi iscritti ai nn. 53820 e 53934, la Guardia di Finanza, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in subordine, per il giudizio iscritto al n. 53820, chiedeva il rigetto dell'appello, mentre, per il giudizio iscritto al n. 53934, dopo aver evidenziato che, con ordinanza n. 4/2019 del 29/1/2019, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania aveva sollevato questione di massima sulla questione dell'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 ai militari cessati dal servizio con più di 20 anni di servizio, chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto dall'INPS.

All'udienza del 4/6/2019, il difensore del T., il difensore dell'INPS ed il rappresentante della Guardia di Finanza ribadivano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Pregiudizialmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., deve essere disposta la riunione degli appelli iscritti ai nn. 53820 e 53934 del registro di segreteria, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.
2. L'appello iscritto al n. 53820 del registro di segreteria, con il quale è stata

denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. SENT. 197/2019

6

165/1997, è infondato.

La questione dell'applicabilità dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (c.d. moltiplicatore) in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica è stata recentemente esaminata in sede di appello, dove si è stabilizzata una uniforme soluzione interpretativa negativa (II Sez. sentt. n. 29 del 7/2/2019 e n. 61 del 4/3/2019; I Sez. sent. n. 31 del 18/2/2019).

In particolare, è stato espresso l'avviso secondo cui «deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art. 995 COM (non accettazione dell'impiego, "motivi di salute", motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, *rectius* "esclusiva" ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

SENT. 197/2019

7

All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all' art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" - categoria di rilievo in fattispecie - opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, *id est* per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, "in alternativa" al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito). L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento

effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)» (in tal senso Sez. II, sent. n. 29 del 2019).

Peraltro, le SS.RR. di questa Corte, alle quali la medesima questione era stata deferita, ai sensi dell'art. 114, comma 3 c.g.c., in ragione dei difformi indirizzi interpretativi in primo grado, con la sentenza n. 13/2019/QM/PRES, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima, in ragione della constatata inesistenza di un conflitto orizzontale in sede di appello.

SENT. 197/2019

8

Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsi dall'orientamento reiteratamente manifestato nelle indicate pronunce, rigetta l'appello, modulando la motivazione della decisione su quella recata dai precedenti conformi, a termini degli artt. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo c.g.c..

3. Anche l'appello proposto dall'INPS, iscritto al n. 53934 del registro di segreteria, è infondato.

Preliminarmente, appare utile chiarire che contrariamente a quanto sostenuto dalla Guardia di Finanza con la memoria presentata in data 20/5/2019, non risulta sollevata alcuna questione di massima sull'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R.1092/1973 ai militari cessati dal servizio con più di 20 anni di servizio: in disparte ogni valutazione sulla circostanza che l'art. 114 c.g.c. preclude alle Sezioni regionali la possibilità di deferire alle SS.RR. la soluzione di questioni di massima, in ogni caso, dirimente è la constatazione che l'evocata ordinanza n. 4/2019 del 29/1/2019 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania riguarda profili del tutto diversi.

Per ciò che attiene al merito della vertenza, occorre considerare che il trattamento del T. è stato calcolato con il c.d. sistema misto, non possedendo lo stesso, alla data del 31/12/1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo era stata applicata l'aliquota del 35% di cui all'art. 44 del d.P.R. 1092/1973, in luogo della più favorevole aliquota del 44% prevista dall'art. 54 del medesimo testo legislativo.

La meno favorevole modalità di valorizzazione della base pensionabile ha

SENT. 197/2019

9

costituito oggetto di contenzioso.

La soluzione interpretativa accolta dal giudice di primo grado è corretta e deve, pertanto, essere confermata.

Va innanzitutto evidenziato e ribadito che l'articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare (cui appartiene l'odierno appellato), trattandosi di disposizione inserita nel Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale"), Capo I ("Personale civile"), del richiamato d.P.R., e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile sicché non si comprende

su quali basi l'ente previdenziale ritenga di estenderne l'ambito applicativo al personale militare cui, invece, fa espresso riferimento il successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'articolo 54. Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l'incongruenza del modus operandi dell'INPS sicché, solo per ragioni di completezza, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

L'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 dispone, ai primi due commi, che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo».

Secondo la difesa dell'INPS, l'aliquota del 44%, prevista da tale norma, si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni.

Questo assetto risulterebbe aderente al dato letterale e coerente con la natura speciale della disposizione, che, attribuendo un beneficio ad una limitata

SENT. 197/2019

10

categoria di soggetti (quelli cessati con un'anzianità compresa nell'intervallo tra 15 e 20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, cioè a coloro collocati in pensione con anzianità più elevate di 20 anni.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'Istituto previdenziale, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.

Tale soluzione interpretativa non può essere condivisa.

In primo luogo, deve escludersi che la disciplina di cui all'art. 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

A ciò consegue che è improprio far riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali.

In secondo luogo, non è corretto l'impianto argomentativo dell'INPS secondo cui l'aliquota del 44%, sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35%, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33% fino a 15 anni, ed il 9%, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8% per i successivi 5 anni. Sicché, dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8% sino al conseguimento dell'80%, aliquota massima conseguibile.

In realtà, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni. Le anzianità superiori contenute entro il limite del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

Come acutamente evidenziato dal primo giudice, volendo seguire il calcolo

SENT. 197/2019

11

esemplificativo fatto dall'INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l'aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall'art. 44, comma 1. Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale spettante è pari all'1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente. Tant'è che, nel comma 2, è espressamente previsto che «la percentuale di cui sopra è aumentata», in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione. A ciò consegue che con un'anzianità di servizio di 21 anni, il militare consegue una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno) incrementandosi di 1,8% per ogni anno successivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all'80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell'art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, per il personale civile.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare SENT. 197/2019

12

applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'appello dell'INPS deve essere rigettato e confermata la pertinente statuizione oggetto di impugnazione, peraltro in linea con l'orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. 422/2018).

4. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di estromissione della GdF non essendo la stessa coinvolta nel giudizio in qualità di parte. Le spese, tenuto conto della reciproca soccombenza nonché della novità delle questioni oggetto degli appelli, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli iscritti ai nn. 53820 e 53934, li rigetta.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2019.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi Dott. Luciano Calamaro

F.to Roberto Rizzi F.to Luciano Calamaro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 5 GIU. 2019
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Sabina Rago
F.to Sabina Rago
DECRETO
SENT. 197/2019
13

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano CALAMARO
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 5 GIU. 2019

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Rago
F.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 5 GIU. 2019

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Rago
F.to Sabina Rago